

La quarta sezione del Consiglio di Stato rinvia alla Corte di giustizia la questione interpretativa concernente la compatibilità con l'ordinamento UE della normativa nazionale che prevede il limite di età di 30 anni per l'accesso ai posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Tra i passaggi salienti dell'ordinanza si segnala il richiamo alle principali sentenze della Corte di giustizia sul tema e ai relativi approcci interpretativi, oltreché alla connessa rilevanza, sotto vari profili, delle mansioni da assegnarsi al personale da reclutare ai fini della giustificabilità o meno del limite d'età per l'accesso alle procedure concorsuali.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272 – Pres. Giovagnoli, Est. Gambato Spisani

Concorsi pubblici – Polizia di Stato – Accesso al ruolo di commissario della carriera dei funzionari – Limite d'età – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale:

se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la quarta sezione del Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui in massima dubitando della compatibilità eurounitaria – segnatamente, con la direttiva n. 2000/78/CE, con l'art. 3 TUE, con l'art. 10, TFUE e con l'art. 21 della Carte dei diritti fondamentali UE – delle disposizioni contenute nel d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78*”) e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, recanti la disciplina del limite d'età di 30 anni per l'accesso ai posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

La vicenda contenziosa nella quale si è innestata l'ordinanza in rassegna muove dall'impugnazione, ad opera di un candidato al concorso per il reclutamento di commissario nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato che, avendo superato il limite d'età di 30 anni previsto dal bando di concorso, ha provato a presentare la propria domanda attraverso l'apposita procedura telematica, ma ne è stato impedito per mancanza del requisito, rilevata dal relativo programma informatico.

Il T.a.r. per il Lazio, dopo aver originariamente disposto l'ammissione con riserva del candidato, ha rigettato il ricorso con sentenza sez. I- *quater*, 2 marzo 2020 n. 2672, sul rilievo che la previsione del limite di età di cui si è detto rappresenti una limitazione ragionevole, in questo senso non contraria né alla Costituzione, né alla normativa europea (che vieta le discriminazioni anche sulla base dell'età), né difforme dalla direttiva n. 2000/78/CE.

Avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente ha interposto appello e nell'ambito del relativo giudizio, nel quale egli ha anche sollevato dubbi di costituzionalità della disciplina oltreché di compatibilità con il diritto UE, si è innestato il rinvio pregiudiziale di cui trattasi.

II. – Dopo aver proceduto alla ricostruzione del quadro normativo rilevante e aver ribadito che quando siano prospettate contemporaneamente questioni di legittimità costituzionale e di conformità con il diritto UE delle medesime norme, spetta al giudice rimettente decidere quale delle due questioni sollevare per prima, il Collegio – in relazione ai dubbi circa la compatibilità eurounitaria della disciplina nazionale – ha osservato che:

- a) la giurisprudenza della Corte di giustizia UE si è espressa sulla tematica delle discriminazioni fondate sull'età in materia di reclutamento nelle varie forze di polizia – e in generale nei corpi militarmente ordinati preposti al soccorso pubblico – principalmente con tre sentenze (grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, *Salaberria Sorondo c. Academia Vasca de Policía y Emergencias*, in *Foro it.*, 2017, IV, 16; sez. II 13 novembre 2014, C-416/2013, *Perez*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, 233, con nota di GAGLIARDI; *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 581, con nota di PAPA; *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2015, 619, con nota di TRICOMI; grande sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008, *Wolf*, in *Riv. critica dir. lav.*, 2009, 930, con nota di BORELLI, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010, 387, con nota di COLAPINTO, in *Dir. relazioni ind.*, 2010, 876, con nota di MONACO, in *Riv. giur. lav.*, 2010, II, 660, con nota di SCHIAVETTI, ed in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 957, con nota di CALAFÀ);
- b) come tratto comune, le sentenze citate si sono tutte pronunciate dopo avere preso in considerazione il mansionario della figura professionale considerata così come previsto dalle norme nazionali in materia; hanno poi preso in considerazione le concrete condizioni del servizio, in particolare il periodo di formazione eventualmente richiesto e l'età pensionabile prevista, con la correlata esigenza di garantire un congruo numero di anni di servizio attivo. In almeno un caso – sentenza *Sorondo*, cit. – hanno anche demandato al giudice *a quo* una puntuale verifica sulla situazione del servizio in atto in quel momento;
- c) in ordine logico, va considerata per prima la sentenza *Wolf*, cit., la quale ai fini dell'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco ha ritenuto

giustificato ai sensi dell'art. 4 n.1 della direttiva un limite di età di 30 anni. Ciò considerato che:

- c1) il vigile del fuoco di quella qualifica svolge compiti relativi *“alla lotta agli incendi, al soccorso alle persone, alla tutela dell'ambiente, al soccorso agli animali e alla protezione contro animali pericolosi, nonché alle attività di supporto, come la manutenzione e il controllo delle attrezzature di protezione e dei veicoli di intervento”* e quindi a tal fine *“il fatto di possedere capacità fisiche particolarmente significative può essere considerato un requisito essenziale”* (§ 40 della motivazione);
- c2) di regola nel servizio considerato questi compiti non sono più affidati ai dipendenti che superano i 45 anni di età, e quindi afferma che il limite di età indicato risponde anche allo scopo di assicurare un congruo periodo di utile servizio, tenendo conto anche che ai nuovi assunti è richiesta una formazione biennale;
- d) di contro, la sentenza *Perez*, cit., ai fini dell'assunzione nella polizia locale del Regno di Spagna in qualità di agente semplice ritiene non giustificato lo stesso limite di età di 30 anni per partecipare al concorso. La sentenza stessa argomenta in modo espresso dalla sentenza *Wolf*, cit., e in base all'analisi delle mansioni che per legge sono tenuti in concreto a svolgere gli agenti della polizia locale ritiene il limite non proporzionato, in considerazione che:
 - d1) in generale i compiti del poliziotto locale non richiedono un impegno fisico particolarmente elevato, paragonabile a quello dei vigili del fuoco, e che comunque l'accesso al concorso è subordinato al superamento di una prova di efficienza fisica, sì che i relativi requisiti sono comunque garantiti;
 - d2) il limite non può giustificarsi sotto il diverso profilo della necessità di garantire un congruo periodo di servizio ai fini della pensione;
- e) infine, la sentenza *Sorondo*, cit., ritiene adeguato, salvo quanto si dirà, un limite di età di 35 anni per l'accesso, ancora in qualità di agente semplice, al corpo della polizia nazionale sempre del Regno di Spagna e, per giungere a tale conclusione, la sentenza rileva luogo che:
 - e1) le funzioni di tale corpo sono diverse da quelle della polizia locale di cui si è appena detto poiché la polizia nazionale ha funzioni operative ed esecutive, in particolare *“funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo”* le quali all'evidenza *“possono richiedere l'impiego della forza fisica”*;
 - e2) il servizio in qualità di agente può essere prestato, di regola, fino ai 55 anni, dato che dai 56 anni gli agenti fruiscono per legge di una riduzione per legge della durata annuale dell'orario di lavoro, nonché di una dispensa del

lavoro notturno o dai compiti di pattugliamento all'esterno delle strutture della polizia;

- e3) nel caso concreto non è sufficiente la selezione compiuta mediante le prove di idoneità fisica: *“per ristabilire una piramide delle età soddisfacente, il fatto di essere in possesso di specifiche capacità fisiche debba essere concepito non in maniera statica, all'atto delle prove del concorso per l'assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall'agente dopo che sia stato assunto”*; ciò peraltro non in modo assoluto, ma *“a condizione che il giudice del rinvio si accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulate e dai documenti prodotti dall'Accademia e di cui si è fatta menzione”* (motivazione, §§ 44 e 47-48);
- e4) il limite, in conclusione, è ritenuto giustificato in presenza di condizioni molto restrittive, richieste in generale per le deroghe al principio di non discriminazione, come puntualizzato dalle sentenze Corte di giustizia UE, 13 settembre 2011, C-447/09, *Prigge c. Deutsche Lufthansa AG* (in *Arg. dir. lav.*, 2012, 415, con nota di GUADAGNO, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2012, 242, con nota di MARCHETTI, in *Dir. relazioni ind.*, 2011, 1187, con nota di ZUCARO, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2012, 391, con nota di PAPA, ed in *Dir. trasporti*, 2013, 455, con nota di SACCHI), §72, e *Perez* (§ 47);
- f) sul quadro normativo rilevante, così articolato:
 - f1) la direttiva n. 2000/78/CE è stata attuata nell'ordinamento nazionale dal d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216, che ne riproduce quasi alla lettera gli articoli: I) in particolare, l'art. 2 prevede le nozioni di *“discriminazione”* e di *“discriminazione diretta”* negli stessi termini dell'art. 2 della direttiva; II) l'art. 3 comma 1 del d. lgs n. 216 del 2003 prevede poi il campo di applicazione del decreto, e in particolare, così come l'art. 3 della direttiva, che *“il principio di parità di trattamento senza distinzione ... di età ... si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ... con specifico riferimento” fra l'altro ad “accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”*;
 - f2) la disciplina degli artt. 4 e 6 della direttiva è infine riprodotta nello stesso art. 3 del decreto. In dettaglio: I) il comma 3 prevede che *“Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro ... non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse ... all'età ..., qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”*; II) il

comma 4-bis lettera c) fa salva *“la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”*; III) infine, il comma 6 prima parte prevede che *“Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”*;

- f3) ciò posto, la disciplina generale dell’età di accesso ai concorsi pubblici è stabilita dall’art. 3, comma 6, della l. 15 maggio 1997 n.127, secondo il quale *“La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”*;
- f4) nello specifico, la figura professionale del commissario di polizia è disciplinata dal d. lgs. 5 ottobre 2000 n. 334: I) all’art. 1 si prevedono le qualifiche in cui si articola *“la carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale”*; la qualifica di commissario è la seconda dopo quella iniziale di vice commissario, ed è seguita, in ordine di grado crescente, da quelle di commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale; II) il successivo articolo 2 al comma 2 ne prevede le mansioni; III) Il limite di età per partecipare al relativo concorso è a sua volta previsto dall’art. 3, comma 1, per cui *“Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”*; IV) a sua volta il regolamento approvato con d.m. 13 luglio 2018 n. 103, all’art. 3, comma 1, prevede un limite di 30 anni;
- f5) sotto altro versante, l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede comunque nell’ambito del concorso una prova di efficienza fisica;
- f6) il successivo art. 3, comma 4, stabilisce che *“il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di commissario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un’età non superiore a quaranta anni”*, quindi di dieci anni superiore al limite generale;
- f7) per il personale della Polizia di Stato l’età limite oltre la quale il personale è collocato a riposo per raggiunti limiti di età è di 61 anni, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 30 aprile 1997, n.165;
- g) sulle ragioni del rinvio pregiudiziale:

- g1) la vicenda per cui è causa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2000/78/CE, trattandosi di questione relativa all'accesso al lavoro nel settore pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della stessa;
- g2) nel caso di specie ci si troverebbe al cospetto di una discriminazione in base all'età ai sensi dell'art. 2 della predetta direttiva, non giustificata ai sensi dei successivi articoli 4 e 6 della stessa, sul rilievo che: I) le funzioni del commissario di Polizia sono essenzialmente direttive e di carattere amministrativo, in assenza di funzioni operative di tipo esecutivo che come tali richiedano capacità fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale come delineate dalla sentenza *Sorondo*, cit.; II) significativo è anche il confronto con il caso deciso dalla sentenza *Perez*, cit., che ha considerato sproporzionato lo stesso limite di 30 anni per l'accesso alla qualifica di agente semplice, in un caso in cui le relative funzioni erano prevalentemente amministrative, ma non escludevano comunque in assoluto interventi basati sulla forza fisica; III) la riserva al personale già in servizio di età superiore, consente di affermare che un'età iniziale di 40 anni non è in assoluto incompatibile con le funzioni del commissario; IV) l'età pensionabile, fissata a 61 anni, assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciasse la propria carriera dopo i 30 anni;
- h) conclusivamente, va posto alla Corte di giustizia UE il seguente quesito interpretativo *“se la direttiva n. 2000/78/CE, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali UE vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334 del 2000 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”*.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- i) la giurisprudenza ha sempre affermato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza, nel determinare il requisito dell'età per l'accesso ai pubblici impieghi (cfr., in particolare: Corte cost., ordinanza 19 giugno 1998, n. 223, in *Foro it.*, 1998, I, 3472; Id., sentenza 30 dicembre 1997, n. 466, *ivi*, nonché in *Giur. cost.*, 1997, 4075), discrezionalità che deve considerarsi accentuata nel settore dei reclutamenti militari (cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6856, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2007, 3426, solo massima), dovendosi in tale settore ritenere che le peculiarità delle attività militari e di

polizia richiedono il possesso di capacità psico-fisiche particolari, legate fisiologicamente all'età, per cui risulta pienamente legittima l'indicazione del requisito del limite massimo di età, per la partecipazione ai concorsi per il relativo reclutamento;

- j) in generale, occorre poi rammentare che, per quanto concerne la previsione del requisito dei limiti di età nei pubblici concorsi, l'art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 ha disposto che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età *“salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”*; di conseguenza, limiti di età sono stati stabiliti da previsioni regolamentari di singole amministrazioni, come nel caso della Polizia penitenziaria (d.m. n. 50 del 2000), della Guardia di Finanza (d.m. n. 142 del 1999 e d.m. n. 128 del 2000), del personale della carriera prefettizia (d.m. n. 357 del 1999), degli uditori giudiziari militari (d.m. n. 102 del 2000), dei procuratori dello Stato (d.m. n. 141 del 2000), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (d.m. n. 197 del 2012), del personale della Polizia di Stato (d.m. n. 103 del 2018);
- k) ulteriori limiti d'età sono stabiliti da leggi speciali, in particolare nel settore delle attività militari e di polizia, nell'esercizio – come detto – della più marcata discrezionalità che, in tali casi, deve essere riconosciuta al legislatore; possono qui ricordarsi i limiti che sono variamente contemplati dal codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) per quanto riguarda il reclutamento presso le Forze Armate, ovvero presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei Carabinieri, ovvero ancora per l'ammissione alle scuole militari;
- l) secondo il diritto UE, l'età non può costituire elemento di discriminazione, in base a quanto previsto dall'art. 2, par. 2, della direttiva n. 2000/78/CE, in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, della stessa direttiva; sul punto, la Corte di giustizia UE ha affermato che tali previsioni devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di età (cfr. Corte giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, *Salaberria Sorondo c. Academia Vasca de Policía y Emergencias*, cit.; Id., sentenza 13 settembre 2011, C-447/09, *Prigge c. Deutsche Lufthansa AG*, cit.; Id., sentenza 19 gennaio 2010, C-555/07, *Küçükdeveci c. Swedex GmbH & co. KG*, in *Foro it.*, 2011, IV, 150, con note di MILITELLO e GRASSO, in *Dir. mercato lav.*, 2010, 199, con nota di ALLOCCA, in *Giur. cost.*, 2010, 2729, con nota di RONCHETTI, in *Riv. giur. lav.*, 2011, II, 139, con nota di PERUZZI, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 958, con note di CALAFÀ e DI FEDERICO,

ed in *Diritti lavori mercati*, 2011, 89, con note di GUARRIELLO e MINOLFI; Id., sentenza 12 gennaio 2010, C-229/08, *Wolf*, cit.);

m) sulle questioni inerenti all'età nei pubblici concorsi, ai criteri di computo, agli aumenti dei limiti massimi ed al correlato diritto euro unitario (di cui, in specie, alla direttiva n. 2000/78/CE), cfr., da ultimo, Cons. Stato, sezione IV, sentenza 16 maggio 2019, n. 3157 (in *Foro it.*, 2019, III, 375, con nota di BASSETTA), che ha dichiarato illegittimo il bando di concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui impedisce che i candidati beneficino dell'aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato, anche nella posizione di volontario in ferma prefissata. Questa pronuncia, in particolare, nel confermare un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa circa le condizioni di applicabilità del beneficio dell'aumento del limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici (si tratta, in particolare, di un orientamento sviluppato dal T.a.r. per il Lazio, in specie nelle seguenti pronunce: sez. I, 4 febbraio 2019, n. 1352; *Id.*, 3 dicembre 2012, n. 10072, in *Foro amm.- TAR*, 2012, 3859, solo massima; *Id.*, 20 giugno 2012, n. 5682; sez. I-quater, 7 maggio 2012, n. 4037; *Id.*, 4 maggio 2012, n. 4023; sez. I, 13 febbraio 2012, n. 1413; *Id.*, 30 maggio 2011, n. 4812; sez. I-quater, 26 novembre 2008, n. 10766; *Id.*, 30 ottobre 2007, n. 10624; *Id.*, 24 novembre 2005, n. 6815; sez. I, 10 ottobre 2003, n. 8195, in *Foro amm.- TAR*, 2003, 2970, solo massima), ha precisato entro quali limiti è possibile derogare al limite d'età ricordando che:

m1) i limiti di età possono essere derogati in aumento per un tempo (comunque non superiore a tre anni) corrispondente a quello trascorso per l'espletamento del servizio militare, con richiamo, qui, alla norma stabilita dall'art. 2, comma 1, n. 2, lett. d), del d.P.R. n. 487 del 1994; quest'ultima norma è oggi confluita nell'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare), secondo cui *"Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare"*;

m2) nel concetto di servizio militare utile al computo in aumento, originariamente previsto solo per il periodo obbligatorio di leva, rientra anche quello prestato quale volontario in ferma prefissata;

n) in ordine ai criteri di computo dell'età ai fini della partecipazione ai reclutamenti, la giurisprudenza amministrativa si è assestata nell'orientamento (scaturito, in particolare, dalla pronuncia Cons. Stato, Ad. plen, 2 dicembre 2011, n. 21, in *Foro it.*, 2012, III, 257; *Corriere merito*, 2012, 207, con nota di MADDALENA, ed in *Riv. amm.*, 2012, 93, con nota di CAPASSO) secondo cui il superamento del limite di

età si verifica a decorrere dal giorno successivo al genetliaco, risultando indifferente, a tal fine, la formulazione della relativa clausola del bando di gara;

o) sul tema della discriminazione legata all'età:

- o1) Corte di giustizia UE, sez. VII, 1° ottobre 2015, C-432/14, *Bio Philippe Auguste SARL*, secondo cui *“Il principio di non discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/Ce del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un'indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie”*;
- o2) Corte di giustizia UE, sez. II, 9 settembre 2015, C-20/13, *Daniel Unland*, secondo cui *“Gli art. 2 e 6, par. 1, direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa nell'ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell'art. 6, par. 1, di detta direttiva”*;
- o3) Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1636 (in *Foro amm.*, 2015, 777), secondo cui *“I principi di parità di trattamento e non discriminazione costituiscono principi generali del diritto comunitario, applicati con la dir. 1999/70 come prescrizioni minime di tutela per i lavoratori; può dunque ritenersi individuabile, al riguardo, un vero e proprio «diritto sociale comunitario», cui debbono uniformarsi le politiche sociali degli stati membri”*;
- o4) Corte di giustizia UE, sez. II, 28 gennaio 2015, C-417/13, *ÖBB Personenverkehr AG*, secondo cui *“Il diritto dell'Unione, segnatamente gli art. 2 e 6, par. 1, direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di*

lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età";

p) sull'ammissibilità del limite d'età contenuto nei regolamenti delle Aziende di servizi alle persone degli enti locali in ragione della natura delle funzioni svolte dal personale: Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345, in *Foro it.*, 2016, III, 158, con nota di PERRINO (la pronuncia è richiamata in Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3738; ordinanza 31 agosto 2016, n. 3547), secondo cui:

p1) *“La previsione del limite di età qui contestato, dunque, appare pienamente conforme sia alla natura del servizio, il quale si esplica anzitutto e soprattutto nella cura della persona, anziana e/o disabile, nelle sue esigenze quotidiane con notevole sforzo fisico da parte dell'operatore addetto all'assistenza di base, sia alle oggettive esigenze dell'Amministrazione, la quale ha rilevato che le patologie connesse a tale sforzo sono sensibilmente superiori – 44% – nel personale ultracinquantenne addetto a tali mansioni, personale che, proprio per il logorio fisico del costante sforzo, risente di limitazioni nell'impiego da parte dell'Amministrazione”;*

p2) *“non contrasta con il diritto europeo e, in particolar modo, con la direttiva n. 2000/78/CE, poiché, come ha chiarito di recente la Corte di Giustizia nella sentenza del 13 novembre 2014 in causa C-416/13, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, il limite di età per l'assunzione o, comunque, «una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 [della direttiva stessa] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato in base al considerando 23 della direttiva 2000/78»”;*

p3) *“in base al considerando 23 della direttiva n. 2000/78/CE, è in «casi strettamente limitati» che una disparità di trattamento può essere giustificata allorché una caratteristica collegata, segnatamente, all'età costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”, di guisa che va ritenuto “che, fissando un tale limite di età, il provvedimento [...] impugnato abbia imposto un requisito proporzionato e cioè, per usare i termini della Corte di giustizia nella*

sentenza appena citata, che il limite in parola sia idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito e «non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo»;

- q) sul limite d'età per l'esercizio di attività lavorativa dei piloti aerei: Corte di giustizia UE, grande sezione, 13 settembre 2011, C-447/09, *Prigge*, cit., secondo cui:
- q1) *“L'art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura come quella di cui trattasi nella causa principale, che fissa a 60 anni l'età limite a partire della quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5”;*
- q2) *“L'art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta a che una clausola di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nella causa principale, fissi a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni”;*
- q3) *“L'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione”;*
- r) sulla differenza di trattamento degli assistenti di volo basata sull'età: Corte di giustizia UE, sez. II, 7 giugno 2012, C-132/11, *Tyrolean Airways*, in *Foro it.*, 2012, IV, 317 (con nota di RICCI); *Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.*, 2012, 351 (m), con nota di GUARISO; *Guida al dir.*, 2012, 27, 101 (m), con nota di DE PASQUALE, *Lavoro giur.*, 2013, 75 (m), con nota di COSIO (il quale considera la sentenza, congiuntamente alla successiva Corte di giustizia UE, sez. II, 5 luglio 2012, C-141/11, *Torsten*, in *Foro it.*, 2012, IV, 439, un ulteriore passo avanti “nella definizione delle discriminazioni per età”), secondo cui “L'art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest'ultimo e, pertanto, della determinazione dell'importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell'esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con

esclusione dell'esperienza sostanzialmente identica maturata presso un'altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese";

s) sul limite d'età dei candidati agli impieghi in relazione alle funzioni svolte, si vedano le sentenze di seguito indicate le quali giungono a conclusioni soltanto apparentemente contrastanti, dovendosi operare il distinguo delle fattispecie dalle quali esse muovono, correlate alla diversità di funzioni (e conseguenziale possesso di capacità fisiche) svolte, nelle vicende ivi trattate, dagli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ("*proteggere le persone e i beni, garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma*") rispetto a quelle della polizia locale ("*proteggere le autorità degli enti locali e di garantire la sorveglianza dei relativi edifici, di regolare e di dirigere la circolazione nei centri urbani e di occuparsi della segnaletica, nonché di svolgere funzioni di polizia amministrativa*"):

s1) Corte giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, *Sorondo*, in *Lavoro giur.*, 2017, 235, con nota di COSIO, secondo cui "*L'art. 2, par. 2, della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia, che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest'ultimo, non debbano aver compiuto trentacinque anni di età*" (la pronuncia è richiamata in Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 21 luglio 2017, n. 3062);

s2) Corte di giustizia UE, sez. II, 13 novembre 2014, C- 416/13, *Perez.*, cit., secondo cui "*Gli art. 2, par. 2, 4, par. 1, e 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a trent'anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale*";

s3) si veda anche Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 gennaio 2010, C-229/08, *Wolf*, in *Riv. critica dir. lav.*, 2009, 930 (m), con nota di BORELLI, *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010, 387 (m), con nota di COLAPINTO, *Dir. relazioni ind.*, 2010, 876 (m), con nota di MONACO, *Riv. giur. lav.*, 2010, II, 660 (m) con nota di SCHIAVETTI, *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 957, con nota di CALAFA', secondo cui "*L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in*

materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l'età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco". Ha argomentato la sentenza che "una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, può essere ritenuta, da un lato, idonea a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio dei vigili del fuoco professionali e, dall'altro, non eccedente quanto è necessario per il raggiungimento di tale fine" (punto 44);

- t) sulla discrezionalità del legislatore nel determinare i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi:
- t1) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2989, secondo cui *"La Corte Costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che «rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» ribadendo che «dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici»";*
 - t2) Corte cost., ordinanza 22 luglio 1999, n. 357, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1999, 643, secondo cui *"rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole";*
 - t3) Corte cost., ordinanza 19 giugno 1998, n. 223, cit., secondo cui *"rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi e che, al fine di coniugare uniformità di trattamento e semplificazione nella verifica, non è irragionevole la previsione di un riferimento temporale uniforme per la data di possesso dei requisiti per l'accesso a pubblico concorso";*
- u) con riferimento ai limiti d'età per l'accesso nelle forze armate: Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3738, cit., secondo cui:
- u1) *"la previsione di un limite di età per la partecipazioni ai concorsi per il reclutamento di ufficiali della Guardia di finanza appare ragionevole alla luce dei compiti assegnati agli appartenenti al Corpo, che richiedono una particolare idoneità fisica tale da essere mantenuta per un ragionevole numero di anni";*

- u2) *“la previsione di diversi limiti di età per diverse categorie di soggetti non comporta un vizio di disparità di trattamento, venendo in questione situazioni obiettivamente diverse e non comparabili”;*
- u3) *“è convincente e condivisibile la tesi [...] circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili”;*
- u4) *“la questione della incompatibilità della disciplina legislativa nazionale (in particolare art. 3, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 216 del 2003 che tiene ferme, per le Forze armate, le speciali disposizioni vigenti in relazione ai fattori dell’età e dell’handicap, e dunque quelle sancite dagli artt. 1465 – 1468 e 1493 – 1495 cod. ord. mil.), con la normativa europea non appare fondata, in quanto la stessa direttiva n. 2000/78/CE”: I) “in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all’età in relazione ai requisiti considerati essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”; II) “nello specifico, all’art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età”;*
- u5) *“è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)”;*
- u6) *anche la più recente sentenza della Corte di giustizia UE (sez. II, 13 novembre 2014, C-416/13, Perez, cit.) “appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione” (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza Perez, cit., Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345, cit.);*
- u7) *le decisioni della Corte di giustizia UE, grande sez., 12 gennaio 2010, C-229/08, Wolf, cit. e grande sezione, 13 settembre 2011, C-447/09, Prigge, cit.), ammettono che “l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive”;*
- v) *sulla decorrenza dei limiti d’età previsti dal bando: Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2011, n. 21, cit., secondo cui “Nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, quando la legge ricollega la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso al compimento di una data età, la stessa decorre dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno”;*

w) sui rapporti fra sindacato di costituzionalità, pregiudiziale costituzionale e pregiudiziale europea di interpretazione, si vedano:

- w1) sul versante della giurisprudenza europea, Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet (in *Foro it.*, 2018, IV, 424, con nota di FORTUNATO, oggetto della News US in data 11 gennaio 2018), la quale, in linea con la precedente giurisprudenza della stessa Corte di giustizia UE: I) da un lato ha richiamato la necessità di garantire il funzionamento del sistema di cooperazione tra essa e i giudici nazionali e il principio del primato del diritto dell'Unione, i quali esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che esso consideri necessaria; II) dall'altro lato ha evidenziato come l'efficacia del diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto utile dell'articolo 267 TFUE (che impone al giudice di ultima istanza l'obbligo, salvo talune eccezioni, di sollevare la questione pregiudiziale di validità o interpretativa) risulterebbe sminuito se, a motivo dell'esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (cfr., nello stesso senso e sulla più ampia tematica del sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, tra le diverse, Corte di giustizia UE, 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, *Melki*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 139, con nota di MILLET; in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010, 1484, con nota di DRIGO);
- w2) sul versante della giurisprudenza nazionale, dove meno univoco appare l'orientamento, si veda Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269 (in *Foro it.*, 2018, I, 405, con nota di SCODITTI; in *Giust. pen.*, 2017, I, 321, con nota di DELLI PRISCOLI, in *Giur. cost.*, 2017, 2925, con note di SCACCIA, REPETTO, FEDELE, in *Riv. giur. trib.*, 2018, 105, con nota di FERRARA, in *Corriere trib.*, 2018, 684, con nota di MISCALI) cit., in cui si distinguono le due distinte ipotesi delle disposizioni europee direttamente efficaci dalle fattispecie in cui si abbia a che fare con la violazione di un diritto alla persona in cui la lesione delle garanzie presidiate dalla Costituzione avvenga congiuntamente a quelle codificate dalla carta dei diritti dell'Unione: nel primo caso "spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando — se del caso — il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere

egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta (...) e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario"; nel secondo caso la Corte costituzionale "giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex art. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali";

w3) le affermazioni della Corte costituzionale, dapprima dequotate dalla giurisprudenza in quanto "esprese in un obiter non vincolante per il giudice comune" (Cass., sez. lav., 30 maggio 2018, n. 13678, in *Foro it.*, 2018, I, 1895), sono state reiterate con le successive sentenze 21 marzo 2019, n. 63 (in *Giur. cost.*, 2019, 819, con nota di BRANCA, PAONESSA; Guida al dir., 2019, 18, 34, con nota di MAZZINI; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2019, 394 (m), con nota di TROIANIELLO; *Giur. comm.*, 2019, II, 1005, con nota di BINDI; *Banca, borsa ecc.*, 2020, II, 39, con nota di PROVENZANO, TIGANO), 21 febbraio 2019 n. 20 (in *Foro it.*, 2020, I, 125, con nota di TRAPANI; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2019, 393 (m), con nota di TROIANIELLO, oggetto della News US in data 4 marzo 2019);

x) in dottrina:

x1) nel senso della necessità di salvaguardare, in sede di reclutamento del personale militare, la massima efficienza dello strumento militare anche avuto riguardo al parametro dell'età, V. POLI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di DE NICTOLIS – POLI – TENORE, Roma, 2011, vol. IV, I, 189 ss. (dove si mette in luce che in base all'art. 635 cod. ord. mil., è stata fissata una età minima per la partecipazione ai reclutamenti ma non un'età massima la cui individuazione è lasciata ai singoli bandi in base alle diverse necessità delle singole forze armate);

x2) sulla discriminazione legata all'età: A. MONTANARI, *Discriminazione per età in bando di selezione pubblica - accesso al corpo di polizia locale e discriminazione per età*, in *Giur. it.*, 2019, 8-9, 1885, dove si evidenzia che "l'ingresso del divieto di discriminazione fondata sull'età nell'ordinamento nazionale ha ovviamente stimolato un moderato contenzioso su alcune disposizioni normative e contrattuali che impiegano l'età come criterio di differenziazione. Possono segnalarsi almeno quattro filoni giurisprudenziali: quello sul pensionamento obbligatorio, sull'impiego di criteri di scelta su base anagrafica nelle

vicende di gestione delle eccedenze di personale, sulla disciplina del lavoro intermittente e, infine, sulla previsione di limiti massimi per l'accesso ad alcune posizioni (vigile del fuoco, poliziotto)".